

**Progetto di modifica della Legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); avvio della procedura di consultazione.  
Panoramica delle modifiche previste rispetto al testo vigente della LPRI**

Articolo	Legge vigente	Nuova disposizione
Ingresso	visto l'articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale <sup>1</sup> ; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 2011 <sup>2</sup> ,	visti gli articoli 64 capoversi 1 e 3 e 81 della Costituzione federale <sup>1</sup> ; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 2011 <sup>2</sup> ,
Art. 7, cpv. 1 lett. h LPRI	<sup>1</sup> La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: a. l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. i sussidi secondo la LPSU; c. i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca; d. i sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale; e. la ricerca del settore pubblico, compresi l'istituzione e l'esercizio di istituti federali di ricerca; f. l'esercizio di Innosuisse e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione; g. la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.	<sup>1</sup> La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: a. l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. i sussidi secondo la LPSU; c. i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca; d. i sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale; e. la ricerca del settore pubblico, compresi l'istituzione e l'esercizio di istituti federali di ricerca; f. l'esercizio di Innosuisse e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione; g. la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione. h. un piano settoriale conforme alla legge del 22 giugno 1979 <sup>3</sup> sulla pianificazione del territorio (LPT) per i progetti dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente.
Art. 31a LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<sup>1</sup> I piani concernenti l'edificazione o la modifica di costruzioni o impianti del CERN che implicano uno sviluppo territoriale o che rivestono un'importanza strategica devono essere approvati dal DEFR (autorità competente per l'approvazione dei piani). Questa competenza può essere delegata alla SEFRI.

1 RS 101  
2 FF 2011 7811  
3 RS 700

		<p><sup>2</sup> Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.</p> <p><sup>3</sup> Non sono necessari autorizzazioni o piani subordinati al diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato le costruzioni e gli impianti del CERN.</p> <p><sup>4</sup> Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente occorre di principio un piano settoriale secondo la LPT<sup>4</sup>.</p> <p><sup>5</sup> Le costruzioni e gli impianti di cui al capoverso 1 devono rispettare le norme tecniche riconosciute e rispondere ai requisiti della legislazione specifica, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente e protezione della natura e del paesaggio.</p>
Art. 31b LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> La procedura di approvazione dei piani è retta dalla PA<sup>5</sup> per quanto la presente legge non disponga altrimenti.</p> <p><sup>2</sup> L'autorità competente per l'approvazione dei piani può esercitare il diritto di espropriazione ai sensi della legge federale del 20 giugno 1930<sup>6</sup> sull'espropriazione (LEspr) per le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 31a capoverso 1. Se è necessaria un'espropriazione, si applica la LEspr.</p> <p><sup>3</sup> La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se gli sforzi compiuti per acquisire i diritti necessari mediante trattativa privata o per ottenere una rilottizzazione sono falliti.</p>
Art. 31c LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa esamina la documentazione e, se del caso, chiede di completarla.
Art. 31d LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<sup>1</sup> Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici,

---

<sup>4</sup> RS 700  
<sup>5</sup> RS 172.021  
<sup>6</sup> RS 711

		<p>mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.</p> <p><sup>2</sup> Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito della domanda, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.</p> <p><sup>3</sup> Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze e per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr<sup>7</sup>. Circa le obiezioni di terzi decide l'autorità competente per l'approvazione dei piani.</p>
Art. 31e LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati può prorogare tale termine.</p> <p><sup>2</sup> La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente per 30 giorni.</p>
Art. 31f LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della PA<sup>8</sup> può, durante il termine di deposito della domanda, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.</p> <p><sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr<sup>9</sup> può, durante il termine di deposito della domanda, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.</p> <p><sup>3</sup> I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.</p>
Art. 31g LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p>L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997<sup>10</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.</p>

---

7 RS 711  
8 RS 172.021  
9 RS 711  
10 RS 172.010

Art. 31h LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> Con l'approvazione dei piani, l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide nel contempo anche circa le opposizioni in materia di espropriazione.</p> <p><sup>2</sup> L'approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto.</p> <p><sup>3</sup> Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.</p>
Art. 31i LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;</li> <li>b. costruzioni e impianti la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;</li> <li>c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.</li> </ul> <p><sup>2</sup> L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, che possono fare opposizione entro 30 giorni, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto. Può chiedere un parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. Impartisce un termine adeguato a tal fine.</p> <p><sup>3</sup> Per il resto, si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.</p>

Art. 31j LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani, è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>11</sup>.</p> <p><sup>2</sup> Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto, si applica l'articolo 76 LEspr.</p>
Art. 31k LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> L'edificazione e la modifica di costruzioni e impianti che non costituiscono principalmente uno sviluppo territoriale del CERN o che non rivestono un'importanza strategica sono soggette al diritto cantonale. In caso di dubbio sull'assoggettamento al diritto cantonale, l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide la procedura da applicare.</p> <p><sup>2</sup> L'autorità cantonale verifica la compatibilità delle costruzioni e degli impianti che autorizza con le procedure di approvazione dei piani dell'autorità competente per l'approvazione dei piani.</p> <p><sup>3</sup> L'autorità cantonale informa l'autorità competente per l'approvazione dei piani sulle autorizzazioni edilizie rilasciate.</p>
Art. 31l LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> Al fine di assicurare la disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione di costruzioni e impianti del CERN, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può determinare, d'ufficio o su richiesta del CERN, del Cantone o del Comune, delle zone riservate con un perimetro ben delimitato.</p> <p><sup>2</sup> Le autorità federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari spetta ai Cantoni.</p> <p><sup>3</sup> Le zone riservate possono essere determinate per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade,</p>

		<p>può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.</p> <p><sup>4</sup> Le decisioni concernenti la determinazione o la soppressione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati.</p>
Art. 31m LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> Su richiesta del CERN, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può determinare degli allineamenti per assicurare i terreni necessari alle costruzioni e agli impianti del CERN. Le autorità federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati.</p> <p><sup>2</sup> Gli allineamenti sono vincolati all'esistenza della costruzione o dell'impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di questi ultimi.</p> <p><sup>3</sup> Gli allineamenti possono essere determinati solo sulla base dei piani approvati.</p> <p><sup>4</sup> Le decisioni concernenti la determinazione o la soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.</p>
Art. 31n LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	<p><sup>1</sup> Le decisioni emanate dall'autorità competente per l'approvazione dei piani possono essere impugnate mediante ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;</li> <li>b. per accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.</p>
Art. 56 LPRI	Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.	<p><sup>1</sup> Il Consiglio federale esegue la presente legge.</p> <p><sup>2</sup> Può emanare disposizioni di esecuzione che disciplinano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la procedura di approvazione dei piani;</li> <li>b) le prescrizioni edilizie da rispettare per proteggere le persone e l'ambiente;</li> </ul>

		c) gli emolumenti da riscuotere per le attività connesse all'approvazione dei piani e al piano settoriale.
Art. 57b LPRI	Nessuna disposizione corrispondente nell'attuale LPRI.	Le domande concernenti una costruzione o un impianto di cui all'articolo 31a capoverso 1 che sono in corso d'esame alla data di entrata in vigore della modifica del ... sono trasmesse dall'autorità cantonale all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Il loro trattamento è soggetto alla presente legge.